

NORME DI DISCIPLINA SULL'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione.....	
Art. 2 – Finalità dell’attività di videosorveglianza	
Art. 3 – Tutela della riservatezza personale.....	
Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori.....	
Art. 5 – Ubicazione degli impianti.....	
Art. 6 – Informativa.....	
Art. 7 – Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento dei dati.....	
Art. 8 – Tutela della dignità dei pazienti.....	
Art. 9 – Diritto di accesso.....	
Art. 10 – Sicurezza e conservazione dei dati.....	
Art. 11 – Cancellazione dei dati	
Art. 12 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti.....	
Art. 13 – Installazione di ulteriori impianti	
Art. 14 – Entrata in vigore.....	
Art. 15 – Norma di rinvio.....	

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente testo normativo disciplina l'installazione nonché l'uso dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide.

Art. 2 – Finalità dell'attività di videosorveglianza

L'esercizio dell'attività di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione degli individui che accedono e sostano nei locali dell'Azienda, di salvaguardia del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di prevenzione ed accertamento di eventuali reati.

L'attività di cui trattasi è informata anche ad un criterio di gradualità, ovvero avrà intensità diversa a seconda della pericolosità dell'area da sottoporre a controllo.

Art. 3 – Tutela della riservatezza personale

L'attività di videosorveglianza deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di seguito denominato "Codice della Privacy".

Le norme di seguito dispiagate garantiscono la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi ai principi sanciti dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato "Provvedimento del Garante".

Il presente regolamento assicura, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell'immagine.

Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'Azienda da forme di controllo del loro operato, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgano la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 5 – Ubicazione degli impianti

Per l'individuazione dei sistemi di videosorveglianza adottati dall'Azienda si rinvia alla tabella contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

In essa sono anche specificate le codificazioni dei singoli impianti, nonché le operazioni da questi effettuate.

All'interno del Presidio C.T.O. di questa Azienda è installato, altresì, un impianto di videosorveglianza di proprietà della Banca San Paolo IMI, utilizzato dal medesimo Istituto bancario e collocato nei pressi dell'ingresso del suo ufficio.

Il suddetto impianto è gestito dalla stessa Banca, che deve utilizzarlo nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Privacy, anche in tema di informativa, sollevando questa Azienda da responsabilità derivanti da eventuali inosservanze delle norme di legge.

L'Azienda avrà cura di comunicare alla Banca menzionata il disposto del presente articolo.

In modo analogo si procederà per tutti gli impianti presenti nella struttura denominata Unità Spinale Unipolare, afferente a questa Azienda, ubicata in via Zuretti, frontalmente al Presidio C.T.O., e gestita da Torino Sanità S.p.A.

Art. 6 – Informativa

Tutti coloro che accedono ai locali dell'Azienda Ospedaliera devono essere opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del "Codice della Privacy", può essere adempiuto anche con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere.

I cartelli devono essere collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza e devono avere dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione; essi devono anche recare l'indicazione se l'attività è limitata alla sola ripresa o si estende anche alla registrazione delle immagini.

L'informativa deve indicare le finalità dell'installazione degli impianti visivi, citate nel precedente art. 2, le modalità di "trattamento dei dati" con essi raccolti, nonché i soggetti che rivestono i ruoli di Titolare e Responsabili del trattamento.

Con il termine "dati", ai fini della presente disciplina, si intende l'insieme delle immagini prodotte dai sistemi indicati nell'art. 1.

Il "trattamento dei dati", ai sensi del disposto del Codice della Privacy, è rappresentato dalle attività che abbiano ad oggetto la raccolta, la registrazione, la conservazione, la visione e la cancellazione dei dati, così come specificati dal comma precedente.

Art. 7 – Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide, nella persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*.

I Responsabili del trattamento sono le persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori in cui risultano installati i sistemi ed i cui nominativi sono indicati nella tabella contenuta nell'allegato A.

Essi sono individuati dal Titolare ed a loro volta designano i soggetti Incaricati del trattamento i quali, a norma dell'art. 30 del Codice della Privacy, operano sotto la diretta autorità dei Responsabili.

Gli Incaricati, unitamente ai Responsabili, sono le uniche figure autorizzate ad accedere ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi visivi, ad utilizzare gli stessi ed a prendere visione dei dati, quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nell'art. 2 del presente regolamento.

Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei soggetti dianzi indicati, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

I Responsabili hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati visivi siano svolte esclusivamente per gli scopi precedentemente descritti.

Essi dovranno, altresì, impedire che gli stessi dati siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvo che non si tratti di organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta per motivi di indagine.

Art. 8 – Tutela della dignità dei pazienti

Laddove i sistemi di videosorveglianza siano installati in aree in cui transitino o siano accolti i degenti, le relative immagini non dovranno essere diffuse, nel rispetto del disposto dell'art. 22 co. 8 del Codice della Privacy, onde assicurare la più ampia tutela della riservatezza e della dignità delle persone affette da patologie.

La violazione della norma contenuta nel precedente comma comporterà, nei confronti dei contravventori, l'applicazione delle sanzioni previste da disposizioni legislative.

Anche la eventuale raccolta dei dati dovrà essere limitata a casi di assoluta indispensabilità, determinata da esigenze di cura.

Il Titolare del trattamento ed i Responsabili, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto ai soggetti autorizzati.

Il diritto di osservare le immagini dei pazienti ripresi con impianti video può essere riconosciuto ai familiari, esclusivamente nei casi in cui questi ultimi non possano accedere ai reparti di degenza, per le particolari modalità di ricovero.

Art. 9 – Diritto di accesso

Gli interessati, ossia coloro nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive, hanno il diritto di accedere esclusivamente ai dati che li riguardano, per verificarne le modalità di trattamento.

Qualora, dall'esame dei dati, possa essere ravvisata la violazione di una norma di legge specifica o di altre leggi dell'ordinamento civile o penale, l'interessato potrà chiedere, ai sensi dell'art. 7 co. 3 lett. b del Codice della Privacy, la cancellazione od il blocco dei dati stessi.

Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'interessato, al Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 10 – Sicurezza e conservazione dei dati

Gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di individui non autorizzati ad utilizzarli od a disporre il trattamento.

Pur tuttavia la conservazione dei dati può avere un carattere esclusivamente temporaneo ed a tale principio non sono ammesse deroghe.

I dati che possano soddisfare le finalità di tutela descritte nell'art. 3, dovranno essere conservati ed eventualmente utilizzati in un lasso di tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 11 del Codice della Privacy.

La conservazione non deve, comunque, superare l'arco temporale delle ventiquattro ore dalla raccolta, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, motivate dalla complessità delle indagini occorrenti ad individuare le modalità ed i responsabili della commissione di un fatto costituente reato.

Art. 11 – Cancellazione dei dati

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2, i dati dovranno essere cancellati con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l'eliminazione.

I Responsabili di ciascuna struttura presso cui sono ubicati i dispositivi di videosorveglianza si renderanno garanti della corretta cancellazione dei dati di cui al presente articolo.

Art. 12 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.

Art. 13 – Installazione di ulteriori impianti

Qualora si rendesse necessaria l'installazione di ulteriori sistemi di sorveglianza visiva, oltre a quelli già esistenti, le relative operazioni dovranno essere autorizzate dal Direttore Generale, previa richiesta scritta, formulata dal Responsabile della Struttura Aziendale in cui gli stessi dovranno essere collocati.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente testo conseguirà efficacia successivamente all'emanazione di apposito atto deliberativo da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide; contestualmente cesserà la vigenza del precedente Regolamento, recante la definizione "Gestione degli Impianti di Video-sorveglianza", redatto il 04/08/2005. Le modifiche alle disposizioni regolamentari, rese necessarie dall'eventuale emanazione di nuove norme legislative in materia, dovranno essere attuate con la modalità di cui al comma precedente.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente normativa si rinvia al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, al Provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia.

NORME DI DISCIPLINA SULL'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ALLEGATO A

TABELLA 1 – IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO IL PRESIDIO C.T.O.

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	UBICAZIONE	AREA SORVEGLIATA	UBICAZIONE DEI MONITORS	VISUALIZZAZIONE (V) REGISTRAZIONE (R)	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
E 01	Porta carraia principale	Ingresso carraio di via Zuretti	Portineria Centrale	V	Dott.ssa ZURLO Erminia
E 02	Blocco B, lato ovest	Ingresso carraio verso H Regina Margherita	"	V	"
E 03	Cancellata esterna lato nord	Strada di accesso al posteggio del piano terra	"	V	"
E 04	Sotto la tettoia atrio centrale	Posteggio del piano rialzato	"	V	"
E 05	Blocco A, lato ovest	Posteggio del piano terra	"	V	"
E 06	Sul tetto locale gas sanitari	Elisuperficie	"	V	"
I 07	Atrio centrale, in prossimità delle porte di ingresso	Atrio centrale, dall'ingresso verso il Bar	"	V	"
I 08	Atrio centrale, in prossimità dello sportello bancario	Sbarco degli ascensori	"	V	"
I 09	Blocco C, primo piano, corridoio della Clinica Ortopedica	Corridoio della Clinica Ortopedica	"	V	"
I 10	Blocco C, secondo piano, corridoio Direzione Generale, lato nord	Corridoio della Direzione Generale	"	V + R	"
I 11	Blocco C, secondo piano, corridoio Direzione Generale, lato sud	Corridoio della Direzione Generale	"	V + R	"
I 12	Blocco C, secondo piano, corridoio Direzione Generale, lato sud	Corridoio della Direzione Sanitaria	"	V + R	"
I 13	Blocco C, secondo piano, atrio Economato	Corridoio della Direzione Sanitaria	"	V + R	"
I 14	Corridoio della Radiologia Centrale	Ingresso principale	"	V + R	"
I 15	Corridoio della Radiologia Centrale	Ingresso posteriore	"	V + R	"
I 16	Blocco B, piano terra, corridoio TC	Ingresso interno	"	V + R	"
I 17	Blocco B, piano terra, sala d'attesa TC, RMN	Ingresso esterno	"	V + R	"
I 18	Blocco B, piano terra, sala d'attesa TC, RMN	Sala d'attesa	"	V + R	"
	Ascensore n. 14	Cabina ascensore	Portineria Centrale Immagine visibile soltanto con digitazione codice segreto	V + R	Arch. CAFORIO Arcangelo
	Ascensore n. 15	Cabina ascensore	"	V + R	Arch. CAFORIO Arcangelo
I 19	Sala Risveglio	Neurochirurgia 2° piano	Neurochirurgia 2° piano	V	Dott. FACCANI

TABELLA 2 - IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO IL PRESIDIO M. ADELAIDE

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	UBICAZIONE	AREA SORVEGLIATA	UBICAZIONE DEI MON	MONITOR (M) REGISTRAZIONE (R)	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
E 19	Cortile del Presidio Maria Adelaide	Passo carraio di via Catania	Portineria	V	Dott.ssa ZURLO
E 20	Cortile del Presidio Maria Adelaide	Passo carraio di via Catania	"	V	"
E 21	All'esterno del corridoio di accesso della palazzina di Riabilitazione	Area di cantiere	"	V	"
	Reparto di Radiologia	Piano terra	Radiologia (solo registrazione)	V + R	Dott.ssa ZURLO

TABELLA 3 - IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO IL PRESIDIO C. R. F.

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	UBICAZIONE	AREA SORVEGLIATA	UBICAZIONE DEI MONITORS	MONITOR (M) REGISTRAZIONE (R)	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
E 22	Porta carraia	Ingresso carraio di Strada Revigliasco	Portineria	V	Arch. CAFORIO Arcangelo

TABELLA 4 - IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA 118

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	UBICAZIONE	AREA SORVEGLIATA	UBICAZIONE DEI MONITORS	MONITOR (M) REGISTRAZIONE (R)	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
E 23	Porta di ingresso principale	Varco della porta	Sala Operativa	V	Dott. BONO Danilo
E 24	Porta di ingresso posteriore	Varco della porta	"	V	"
E 25	Porta di uscita di emergenza	Varco della porta	"	V	"
I 26	Atrio del primo piano	Corridoio di accesso alla Sala Operativa	"	V	"